



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2011, proposto da:

C. & C. Concessioni & Consulenze S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Di Benedetto e Giuseppe Dicuonzo, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;

contro

Comune di Surbo, n.c.;

per l'annullamento

- della nota prot. n° 6896 del 5 Aprile 2011, con la quale il Direttore dei Servizi Finanziari del Comune di Surbo ha comunicato che la Commissione di gara, riunitasi in seduta riservata nella medesima data, ha ritenuto di non aderire alla richiesta di riammissione del costituendo R.T.I. C. & C. S.r.l. - DOGRE S.r.l.;
- dei verbali n° 1 del 24 Marzo 2011 e n° 2 del 5 Aprile 2011 con cui la Commissione di gara ha disposto l'esclusione dalla procedura concorsuale del costituendo R.T.I. C. & C. S.r.l. - DOGRE S.r.l.;
- (ove occorra) della disposizione di cui al punto 11 del bando di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 Novembre 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e udito per la parte ricorrente l'Avvocato Giuseppe Dicuonzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La S.r.l. C. & C. Concessioni e Consulenze – che, quale mandataria del R.T.I. costituendo con la DOGRE S.r.l., ha presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta indetta (nel Novembre 2010) dal Comune di Surbo per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate extratributarie e patrimoniali dell'Ente – impugna la nota prot. n° 6896 del 5 Aprile 2011, con la quale il Direttore dei Servizi Finanziari del Comune di Surbo ha comunicato che la Commissione di gara, riunitasi in seduta riservata nella medesima data, ha ritenuto di non aderire alla richiesta di riammissione del costituendo R.T.I. C. & C. S.r.l. - DOGRE S.r.l., nonché i verbali n° 1 del 24 Marzo 2011 e n° 2 del 5 Aprile 2011 con cui la Commissione di gara ha

disposto l'esclusione dalla procedura concorsuale del costituendo R.T.I. C. & C. S.r.l. - DOGRE S.r.l. ("in quanto i membri del raggruppamento, non ancora costituito, non risultano avere singolarmente i requisiti minimi di cui al punto 11 del bando di gara, così come espressamente previsto al punto 6, pagina 9, delle disposizioni integrative", precisando che "la società mandataria C. & C. non rispetta i requisiti minimi di cui al punto 11 del bando di gara" perché "risulta avere iscrizione camerale con l'oggetto sociale richiesto solo dal 22 Giugno 2010, quindi da meno di cinque anni"), e (ove occorra) la disposizione di cui al punto 11 del bando di gara laddove, nell'ipotesi di R.T.I. da costituirsi, dovesse essere interpretata nel senso che l'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno cinque anni con oggetto sociale conforme all'attività oggetto di appalto debba essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate.

A sostegno dell'impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del Decreto Lgs. n° 163/2006 – Violazione e falsa applicazione dei principi di concorsualità, proporzionalità e trasparenza delle pubbliche gare – Eccesso di potere per sviamento.
- 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 codice civile e dei principi di buona fede e correttezza in relazione ai principi di buon andamento e di imparzialità – Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Surbo.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 370 del 5-6 Maggio 2011.

Alla pubblica udienza del 27 Novembre 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è manifestamente infondato nel merito e va respinto.

Il Collegio premesso – in punto di fatto – che l'art. 11 del bando della gara indetta dal Comune di Surbo (per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate extratributarie e patrimoniali dell'Ente) prescrive che "L'impresa partecipante dovrà possedere necessariamente i seguenti requisiti: iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale conforme all'attività oggetto d'appalto da almeno cinque anni", che l'art. 6 punto 2 delle disposizioni integrative al bando precisa che "Ai fini dell'ammissione alla gara, l'offerta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 1).....; 2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i facenti parte del raggruppamento) b) di possedere i requisiti economici e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara e riportati al punto 11 del bando di gara" e che alla pagina 9 delle medesime disposizioni integrative al bando è esplicitamente stabilito che "Per i consorzi e per le associazioni temporanee non ancora costituiti, la documentazione di cui ai precedenti punti, ove necessaria, deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio", e rammentato che la Società ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara di che trattasi perché priva dei requisiti minimi di cui al punto 11 del bando di gara per "avere l'iscrizione camerale con l'oggetto sociale richiesto solo dal 22 Giugno 2010, quindi da meno di cinque anni", ritiene sufficiente osservare sinteticamente – in diritto – che tutte le censure formulate nel ricorso si rivelano palesemente prive di giuridico fondamento ove si consideri che (come, peraltro, già segnalato in sede cautelare) i soprariportati art. 11 del bando di gara e art. 6 punto 2 lettera b) e pagina 9 delle disposizioni integrative al bando prescrivono testualmente ed inequivocamente il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa da parti dei singoli membri del raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, sicché l'esclusione disposta dal

Comune intimato appare doverosa e coerente con le previsioni della “lex specialis” delle quali viene fatta corretta applicazione (“in claris non fit interpretatio”).

Peraltro, le citate previsioni del bando di gara appaiono perfettamente logiche e proporzionate rispetto all’oggetto dell’appalto, posto che, secondo quieti principi giurisprudenziali, i requisiti di capacità tecnica ed economica devono essere posseduti da ciascuna associanda in R.T.I. quanto meno in una misura minima giuridicamente apprezzabile.

In particolare, l’insegnamento giurisprudenziale ha condivisibilmente chiarito che é legittima la norma del bando di gara che, in relazione alla natura dell'appalto, preveda la non frazionabilità all’interno di un’associazione di imprese dei requisiti di capacità tecnica e/o economica richiesti dal bando, considerato che l’associazione temporanea di imprese consente l’aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione di beni e servizi ma non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale, per cui, congruo è il fare gravare su ciascuna impresa (ancorché mandante) l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per l’affidamento del servizio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal bando, all’evidente scopo di evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto a soggetti del tutto sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, 24 Agosto 2006 n° 4969).

Ne consegue che, se (come nel caso di specie) il bando impone a ciascuna impresa del raggruppamento (peraltro, costituendo) la produzione di documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione dell’impresa singola, deve essere escluso il costituendo raggruppamento temporaneo le cui imprese non siano, singolarmente, in possesso dei requisiti prescritti (in tal senso: Consiglio di Stato, V Sezione, 24 Agosto 2006 n° 4969).

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

Nulla sulle spese processuali, poiché l’Amministrazione Comunale intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 Novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)